

Pronto il glossario dell'edilizia libera. In lista (in aggiornamento) almeno 58 interventi

Via ai lavori senza code e attese

Niente permessi del comune per costruire o rinnovare

DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Sono 58 (almeno) i casi di edilizia libera. Sono censiti, in una dettagliata tabella, dallo schema di decreto del ministro delle infrastrutture (si veda *ItaliaOggi* del 23 febbraio 2018), che contiene il «glossario unico dell'edilizia», un elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo.

Il glossario si propone di far parlare la stessa lingua tutti gli uffici tecnici comunali e a tutti i professionisti, alle prese con specificità locali, quanto a prescrizioni dei piani regolatori.

Si tratta, comunque, di un cantiere aperto, in quanto, come ha segnalato un comunicato del ministero delle infrastrutture, il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), Scia (Segnalazione inizio lavori asseverata), permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.

Dedichiamoci, quindi, all'esame delle principali voci del glossario, alla scoperta di quello che si può fare senza dover aspettare un «sì» da parte del comune.

I primi 26 casi di attività edilizia libera riguardano le manutenzioni straordinarie,

Stanno alla libertà del proprietario la pavimentazione interna ed esterna, la messa a norma dell'impianto elettrico e degli altri impianti (gas, igienico e idro-sanitario), l'installazione di un impianto di climatizzazione).

Altrettanto per la realizzazione di intercapedini, locali tombati, vasche di raccolta acque.

Per l'importanza che hanno per il risparmio energetico, stanno nella casella della edilizia libera le opere relative a pannelli solari, fotovoltaici e generatori microciclici.

Arredo da giardino (dai barbecue alle fontane), gazebo non infissi al suolo, giochi per i bambini, pergolati, ripostigli per attrezzi, sbarre, manufatti per lo stallo di biciclette, tende ed elementi divisorii ricompongono la categoria delle aree ludiche.

Anche roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni rientrano nell'attività edilizia libera, in quanto manufatti leggeri in strutture ricreative.

Stesso risultato, ma sotto etichetta diversa (opere contingenti temporanee) si evidenzia per gazebo, stand fieristici, servizi igienici mobili, tensostrutture e assimilabili, elementi espositivi e aree di parcheggio provvisorio (per tutti questi casi, il glossario in commento sottolinea la necessità della comunicazione di inizio lavori per le opere di installazione).

Un'altra categoria di attività edilizia libera è dedicata alla eliminazione delle bar-

riere architettoniche: dalla installazione di ascensori e montacarichi, rampe, apparecchi sanitari e impianti igienici e idro-sanitari e dispositivi sensoriali.

La stessa appartenenza alle attività edilizia libera è registrata per i movimenti terra, come la manutenzione e gestione di terreni agricoli, vegetazione spontanea, e impianti di irrigazione e drenaggio finalizzati alla regimazione e uso dell'acqua in agricoltura.

Attività contigua (sempre libera) è quella della installazione di serre.

Seguono le attività relative a pompe di calore, i depositi di gas di petrolio liquefatti.

Carotaggi, perforazioni e simili ricompongono la categoria delle attività di ricerca nel sottosuolo, accomunati alle altre ipotesi di edilizia libera.

Per tutti questi interventi la tabella riporta il regime giuridico (e cioè la qualifica di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del Testo unico per l'edilizia, dpr n. 380/2001); le categorie di intervento, alla luce delle specifiche previste dalla tabella A del dlgs n. 222/2016; le principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'articolo 1, comma 2 del dlgs n. 222/2016; i principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e p.a.

— © Riproduzione riservata —

La spesa media? Tra i 350 euro per le grate ai 10 mila dell'ascensore

Si va dai 350 euro necessari per l'installazione di un'inferriata alla spesa media di 800 euro per un condizionatore fino ai 10 mila euro necessari per un ascensore di fascia media. Questi i costi che gli italiani dovranno affrontare per realizzare gli interventi di edilizia libera. A fare i conti in tasca ai consumatori è stato ProntoPro,

il portale online che compara i servizi dei liberi professionisti. Ecco nel dettaglio: secondo l'Osservatorio di ProntoPro per l'installazione di un impianto di pannelli solari o fotovoltaici da 3 kw (Iva esclusa) la spesa media prevista attualmente si aggira intorno ai 5 mila euro. Invece l'installazione di condizio-


natori costa in media 800 euro, con picchi al rialzo a Roma (1.400 euro) e Milano (1.300 euro). Nella lunga lista compare anche l'installazione di nuovi ascensori: quelli di fascia media costano in media 10 mila euro (inclusi il montaggio, le opere edili e le dichiarazioni). Non mancano poi gli arredi da giardino come i gazebo,

i barbecue in muratura, e le tende, pergolende e altre leggere coperture di arredo. Per queste ultime, il costo medio da mettere a budget è pari a 700 euro. Infine numerose sono le opere dell'area serramenti e affini. Per quanto riguarda i costi medi di installazione di finestre, variano molto a seconda di alcuni fattori quali la tipologia di finestra (Pvc, alluminio o

legno) e il tipo di intervento in termini di manodopera, ma in generale la media dei prezzi si aggira tra i 600 e i 2.500 euro. Anche le inferriate sono incluse: per una grata fissa in ferro di dimensioni medie (120cm x 150cm) si spendono circa 350 euro.

Libertà in edilizia: i casi principali

Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi ecc.)	Pavimentazione esterne e interna
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	Intonaco interno e esterno
Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera di lattoneria (es. grondale, tubi pluviali) e impianto di scarico
Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rivestimento interno e esterno
Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serramento e infisso interno e esterno
Riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma	Impianto elettrico
Eliminazione barriere architettoniche - Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	Ascensore, montacarichi
Eliminazione barriere architettoniche - Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Servoscala e assimilabili
Opere contingenti temporanee installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Gazebo, stand fieristico, servizi igienici mobili, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili, elementi espositivi vari, aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia e della vegetazione
Installazione, riparazione, rimozione	Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni)
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/ muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione; pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo



Enti locali

Investimenti, il 63% dei bonus ai Comuni del Nord

Gianni Trovati

ROMA


«Piccolo, e del Nord. È questo l'identikit del Comune-tipo che ha sfruttato il «bonus investimenti», cioè i 900 milioni di euro di «spazi finanziari» liberati dai vincoli del pareggio di bilancio dall'ultima manovra e assegnati con il decreto del 9 febbraio.

Il censimento pubblicato ieri dal ministero dell'Economia mostra il protagonismo dei piccoli enti nelle richieste. Gli «spazi finanziari», da dedicare a edilizia scolastica (256 milioni), impianti sportivi (99,2 milioni) e alle altre spese in conto capitale sono finiti nel 40% dei casi a Comuni con meno di 5mila abitanti, mentre la fascia fra 5mila e 20mila abitanti ne ha ricevuto il 37%.

Il protagonismo del Nord era atteso, perché il bonus serve a liberare dai calcoli del pareggio di bilancio gli avanzi di amministrazione, cioè i «risparmi» dagli esercizi finanziari precedenti, e questa voce è decisamente più diffusa nei bilanci degli enti settentrionali. Il monitoraggio dell'Economia traduce in numeri questo dato, e mostra che il 63% degli spazi finanziari è finito a Nord: un dato ancora più significativo se si tiene conto del fatto che in questa geografia ministeriale l'Emilia Romagna è assegnata al Centro, dove è finito il 10% degli aiuti pro-investimenti. Al Sud arriva dunque il via libera per il restante 27%, cioè 242,6 milioni di euro, ma agli enti meridionali è dedicata la norma gemella, quella che traduce l'incentivo pro-investimenti in contributi diretti (150 milioni quest'anno, 300 nel 2019 e 400 nel 2020) agli enti che non hanno avanzi da «liberare».

gianni.trovati@ilsale24ore.com

0303180101/0303180101



Codice abbonamento: 067385

Ente per cui le risorse previste per il 2018 e le iniziative in cantiere. Infrastrutture e Pmi gli obiettivi privilegiati

Casse, metà del patrimonio in Italia

La Penisola conserva un consistente «appello» per le Casse previdenziali dei professionisti: è nei nostri confini, infatti, che rimane oltre la metà (circa il 58%) del loro patrimonio investito che, complessivamente, stando a quanto ha rivelato l'ultimo rapporto sulle attività finanziarie presentato nel novembre 2017 dall'Adepp (l'Associazione che ne rag-

gruppa 19), supera gli «80 miliardi di euro». Pertanto, almeno 47 miliardi vanno a irrobustire proprio il tessuto economico nazionale. E, stando alla ricognizione effettuata da *ItaliaOggi Sette*, le iniziative messe in cantiere (e, in parte, già in pieno fermento) nel 2018 sono in graduale incremento, con una particolare attenzione rivolta, spesso mediante

l'impiego di fondi di private equity, alla valorizzazione delle piccole e medie imprese (Pmi) che sono pari a circa il 98% delle realtà produttive che attualmente sono attive in Italia.

Al tempo stesso, l'interesse degli enti disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 si è concentrato sul comparto delle grandi infrastrutture.

D. Mesiano/epa, 1

Oltre metà del patrimonio rimane in Italia. Ecco i budget 2018 e le iniziative in cantiere

Le Casse investono sul paese Risorse a infrastrutture e Pmi

Pagine a cura
di SIMONA D'ALESSIO

La penisola conserva un consistente «appello» per le Casse previdenziali dei professionisti: è nei nostri confini, infatti, che rimane oltre la metà (circa il 58%) del loro patrimonio investito che, complessivamente, stando a quanto ha rivelato l'ultimo rapporto sulle attività finanziarie presentato nel novembre 2017 dall'Adepp (l'Associazione che ne raggruppa 19), supera gli «80 miliardi di euro». Pertanto, almeno 47 miliardi vanno ad irrobustire proprio il tessuto economico nazionale. E, stando alla ricognizione effettuata da *ItaliaOggi Sette*, le iniziative messe in cantiere (e, in parte, già in pieno fermento) nel 2018 sono in graduale incremento, con una particolare attenzione rivolta, spesso mediante l'impiego di fondi di private equity, alla valorizzazione delle piccole e medie imprese (Pmi) che sono pari a circa il 98% delle realtà produttive che attualmente sono attive in Italia.

Al tempo stesso, come è possibile leggere nella tabella a fianco, che riassume i principali interventi di allocazione di risorse, l'interesse degli enti disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 si è concentrato sul comparto delle grandi infrastrutture: a testimoniarlo, per esempio, è la scelta com-

piuta dalla Cassa fiorentina, che ha investito 150 milioni nel nuovo fondo, il terzo, di F2i che «prevede di aggregare e rendere più efficienti le reti infrastrutturali italiane del gas e dell'acqua, oltre a gestire al meglio la rete dei piccoli e medi aeroporti dello Stivale. L'iniziativa, ha sottolineato l'Istituto pensionistico degli avvocati, è «la conferma di quanto di buono F2i abbia già fatto nel primo e nel secondo fondo», piani ai quali l'adesione è arrivata «fin dall'inizio, e che hanno e stanno dando rendimenti in doppia cifra», è stato puntualizzato.

L'Enpam (medici e odontoiatri) ha proiettato, invece, lo sguardo sulla governance di grandi società quotate: lo scorso anno ha, infatti, avviato un'iniziativa del portafoglio strategico Italia, che vede al momento tre partecipazioni rilevanti (in Eni, Enel e Bpm) e che, nei dodici mesi del 2018, potrebbe essere ulteriormente ampliata.

Supportare l'economia reale del paese nella visione dell'Enpacel (consulenti del lavoro) significa anche dare una mano agli esponenti della propria categoria professionale, coloro che nella nostra Penisola hanno deciso di compiere il percorso di studi e di esercitare l'attività: nel budget per il 2018 della Cassa è presente una voce per la sottoscrizione di un fondo immobiliare indirizzato alla strutturazione

di un campus universitario, che possa offrire corsi di laurea e master in materia di consulenza del lavoro.

E, se di 413 milioni messi sul piatto per operazioni finanziarie da Enasarco (agenti e rappresentanti di commercio) circa 180 milioni sono investiti «specificamente in Italia», l'Epipi (periti industriali) stima di detenere alla fine del 2018 un patrimonio dell'ammontare di «1,2 miliardi», dei quali circa il 30% investito nell'economia reale, annoverando anche la parte di risorse immessa «nel debito pubblico nazionale e nel mattone domestico».

Missione della Cnpade (dottori commercialisti) pure per l'anno in corso sarà quella di agire a supporto del tessuto economico nazionale e internazionale, sovvenzionando sia progetti infrastrutturali, sia il finanziamento delle Pmi, con una dotazione di oltre 150 milioni, ritenuta dalla Cassa in probabile crescita, man mano che «i gestori individueranno iniziative idonee». I progetti ad elevato impatto sociale sono maggiormente favoriti dall'Enpap (psicologi): nello specifico, si punta a realizzare piani «capaci di diventare economicamente sostenibili e remunerativi dell'investimento, in grado di coprire il costo di start-up, nonché di generare un risparmio per la pubblica amministrazione», viene riferito dall'Ente, qualora

«inseriti in un meccanismo di pay by result, quale, ad esempio, i social impact bond inglesi»; l'elemento estremamente innovativo nello scenario finanziario è costituito dalla assegnazione di un preciso valore finanziario ad un esito di carattere sociale e, poiché risolvere un simile problema equivale ad evitare un costo che graverebbe inevitabilmente sulle «spalle» (ossia sui conti) dello stato, tale risparmio mette la Pubblica amministrazione nelle condizioni di poter «remunerare gli investitori privati». Ecco perché l'Enpap (ma, presumibilmente anche al-

tri enti pensionistici privati e privatizzati) fa sapere di attendere con trepidazione l'emanazione del decreto attuativo per dare il via al fondo per l'innovazione sociale, che è stato istituito a dicembre, grazie alla legge di Bilancio per il 2018 (commi 205, 206 e 207 dell'art. 1 della legge 205/2017).

Sulla stessa linea, intanto, si sta muovendo l'Enpap (veterinari), meditando di appostare quanto prima risorse in fondi immobiliari specializzati nella gestione delle Residenze sanitarie assistenziali. L'ente, inoltre, tiene a ricordare di essere fra quelli che, insieme all'En-

pam, alla Cassa forense, a Inarcassa (ingegneri e architetti), all'Epri, all'Enpaia (periti agrari) e all'Espap (chimici, geologi, attuari e dottori agronomi e forestali), hanno stabilito di scommettere sulle potenzialità della cosiddetta «Disneyland del cibo», ovvero il progetto FICO (un acronimo che sta per Fabbrica Italiana Conadina), il parco bolognese che è «destinato a diventare la struttura di riferimento a livello mondiale per la divulgazione e carattere scientifico di tutte le tematiche connesse all'alimentazione e alla conoscenza del settore agroalimentare italiano».


© Repubblica - osservata

Gli investimenti delle Casse nel paese*

CASSA	RISORSE PER IL 2018	SETTORI PRIVILEGIATI
ENPAM (MEDICI ED ODONTOIATRI)	985 milioni, a fronte di un patrimonio totale che supera i 20 miliardi	Attenzione su strumenti che finanziano le Pmi (Piccole e medie imprese) senza entrare nel loro capitale, e interesse per la governance di grandi società quotate, con «attenzione al lungo periodo nel condurre l'attività d'impresa»
CASSA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)	Oltre 150 milioni (7 miliardi di patrimonio)	Sostegno ai «progetti infrastrutturali e/o di finanziamento alle Pmi». L'importo messo a budget per l'anno in corso va ad aggiungersi a più di 500 milioni già impegnati, immessi sul mercato su iniziative similari, mano a mano che i gestori individueranno iniziative ritenute idonee
CASSA DEI RAGIONIERI (CNPRI)	2.002 milioni (e una valorizzazione a mercato di 2.063 milioni)	Parte dei beni a supporto diretto alle Pmi, operative in particolare nei campi infrastrutturali e nelle energie rinnovabili
ENTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO (ENPAEL)	Si prevede di investire circa il 5% patrimoniale, che attualmente è pari ad oltre un miliardo e 55 milioni	Risorse a sostegno del tessuto produttivo (Pmi). E, sempre a supporto dell'economia reale, si procederà, inoltre, con la sottoscrizione di un fondo immobiliare ad apporto con sottostante progetto di strutturazione di un Campus universitario, per la realizzazione di corsi di laurea e post lauream in materia di consulenza del lavoro
CASSA DEL NOTARIATO	La quota è dell'1,55% del patrimonio totale	Sottoscritto un commitment di oltre 25 milioni nel Terzo Fondo per le infrastrutture gestito da F2i SGR, che investe in società operanti nel settore delle infrastrutture, in Italia e in Europa. In particolare, i fronti nei quali è attualmente presente sono: aeroporti, autostrade, reti di distribuzione del gas, ciclo idrico integrato ed energie rinnovabili
CASSA FORENSE	Alla crescita della economia della Penisola viene indirizzato oltre il 20% del patrimonio (che ha superato quota 10 miliardi)	Fra le varie iniziative, l'Ente è presente nel fondo Quattro R che si occupa di intervenire in aiuto di quelle medie aziende italiane che hanno un buon business industriale, ma che hanno sofferto difficoltà a causa della crisi e del credit crunch delle banche
ENTE DEGLI PSICOLOGI (ENPAP)	L'ammontare totale dei beni è di 1.269,32 milioni (di cui una buona parte allocata nel Paese)	La Cassa, anche in virtù dell'istituzione del fondo per l'innovazione sociale (con l'ultima Legge di Bilancio, ma di cui si attende il decreto attuativo), è «pronta a investire una quota dei propri fondi in strumenti finanziari pay by result»

ENTE DEI BIOLOGI (ENPAB)	Esposizione su diverse tipologie di segmenti, pari a circa il 5% del patrimonio complessivo che ammonta a circa 570 milioni	La percentuale potrebbe salire, considerato anche l'impegno in comparti legati alla ricerca, o a nicchie di mercato, come legno, sicurezza, acqua e biotech
ENTE DEGLI INFERMIERI (ENPAPI)	Al 31 dicembre 2017, il patrimonio investito è di circa 61,1 milioni. E nel portafoglio sono presenti diversi asset che investono nello sviluppo del sistema Paese, per un valore pari a 35 milioni	La strategia punta a concentrarsi su prodotti Ucits (quelli, cioè, contraddistinti da un maggior grado di liquidità e regolamentati secondo criteri di sicurezza sui mercati tradizionali)
ENTE DEI VETERINARI (ENPAV)	Il totale patrimoniale è di 640 milioni	Fra le opzioni sul tavolo, quella di investire in Fondi specializzati nella gestione delle Residenze sanitarie assistenziali
CASSA DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI (INARCASSA)	Più di 10 miliardi di patrimonio	Per quel che concerne la asset allocation per il 2018, è così suddivisa: la classe obbligazionaria è il 36% dell'intero patrimonio, quella azionaria il 23%, la classe del ritorno assoluto e investimenti reali il 19,5%, la classe immobiliare il 17% e quella monetaria il 4,5%.
ENTE DEI PERITI INDUSTRIALI (EPI)	Il patrimonio investito che si stima di detenere alla fine del 2018 ammonta a 1,2 miliardi, dei quali circa il 30% nell'economia reale	I comparti che saranno presi in considerazione sono «l'immobiliare, il mercato azionario e obbligazionario privato», con «focus alla corretta diversificazione sul rischio Paese, e pertanto in chiave europea e non semplicemente nazionale»
CASSA DEI GEOMETRI (GIPAG)	In asset infrastrutturali circa 16 milioni, su un patrimonio investito di circa 1.500 milioni	La scelta di tali operazioni è «dettata dalla convinzione che le infrastrutture sono il volano per lo sviluppo del sistema Paese»
ENTE dei Dottori agronomi e forestali, chimici, attuari e geologi (EPAP)	I beni totali valgono 884.164.377 euro	Gli investimenti in Italia rappresentano circa il 28% del patrimonio
ENTE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO (ENASARCO)	L'ammontare del patrimonio supera i 7 miliardi	Al 30 giugno 2017 impiegati circa 413 milioni (il 6% del patrimonio). Nel 2018, si stima la percentuale sarà dell'11,5% (circa 840 milioni)

* Dati forniti dagli enti disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996



Codice abbonamento: 067385

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

aziendale non come due istituti contrapposti, per cui l'uno si porrebbe in netta alternativa all'altro, ma come due strumenti potenzialmente complementari, nella misura in cui il concordato in bianco potrebbe sfociare, in virtù della successiva presentazione del piano concordatario, nel concordato con continuità aziendale.

Questa prospettazione non è stata accolta dal giudice di primo grado. Nella pronuncia viene infatti ricordato che la norma prevede l'esclusione non solo dei soggetti che si trovano in concordato preventivo, ma anche di quelli per i quali «sia in corso» tale procedura. Secondo il Tar Campania la presentazione di un'istanza di concordato in bianco è di per sé idonea a configurare l'esistenza di una procedura in corso, con la conseguente necessità di escludere l'impresa dalla gara.

La posizione del Consiglio di Stato

Più articolata è la posizione assunta dal Consiglio di Stato. In via preliminare il giudice di secondo grado ribadisce che le cause di esclusione relative alle procedure concorsuali sono espressione della volontà del legislatore di escludere dalle gare bandite da committenti pubblici quei soggetti che per il loro stato di crisi conclamato non possono più essere considerati contraenti affidabili.

È questa la ragione per la quale sono escluse dalle gare le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o rispetto alle quali è in corso una delle suddette procedure. Questa regola subisce un'eccezione per la sola ipotesi del concordato con continuità aziendale, la cui sussistenza non è incompatibile con la partecipazione alle gare.

Tuttavia, essendo un'eccezione la stessa va valutata e interpretata come tale. Di conseguenza la partecipazione alle gare bandite da committenti pubblici va consentita alle sole imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o che comunque hanno formulato istanza per essere ammesse a tale tipologia di concordato. Mentre la stessa valutazione non può essere operata per le imprese che hanno presentato domanda di concordato in bianco, giacché la norma è esplicita nel riferirsi unicamente al concordato con continuità aziendale.

Peraltro la corretta interpretazione della norma porta a ritenere che la procedura di concordato in bianco sia da considerare «in corso» nel momento stesso in cui l'impresa presenta la relativa domanda; con l'inevitabile conseguenza che la stessa va esclusa dalla gara per il solo fatto di aver presentato l'istanza di concordato in bianco.

La rimessione alla corte di giustizia europea

Proprio quest'ultimo passaggio è quello che suscita le maggiori perplessità da parte del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di sollevare la questione di compatibilità comunitaria davanti alla Corte di giustizia Ue.

È indubbio che la domanda di concordato in bianco rappresenta una sorta di «documento confessorio» in merito all'esistenza del proprio stato di dissesto. Tuttavia non è automatico ritenere che tale domanda determini di per sé la sussistenza di una procedura concorsuale in corso.

Il Consiglio di Stato ricorda che, sotto altro profilo, è stato ritenuto in passato che una mera istanza creditoria non sia sufficiente a configurare la sussistenza di una procedura concorsuale «in corso», essendo necessario quantomeno un provvedimento istruttorio del giudice che dia conto dello stato di insolvenza.

Analogamente il Consiglio di Stato prospetta il dubbio che una lettura della norma nazionale che consideri la presentazione di un'istanza di concordato come indicativa dell'esistenza di una procedura in corso - come tale idonea a causare l'esclusione dalle gare dell'impresa - sia compatibile con le norme comunitarie. In sostanza il giudice nazionale avanza il dubbio che una tale interpretazione della nozione di «procedura in corso» sia troppo ampia e come tale incompatibile con il significato che a tale nozione ha inteso dare il legislatore comunitario.

Quest'ultimo infatti all'articolo 45, comma 2, lettere a) e b) della Direttiva 2004/18 - norma di riferimento valida temporalmente in relazione al caso in esame - si limita a prevedere genericamente che costituisce motivo di esclusione dalle gare essere sottoposto a una procedura concorsuale in corso, senza specificare in cosa consista tale stato di pendenza, cioè quale sia il momento o l'atto a partire dal quale si può ritenere sussistente una procedura «in corso».

Va peraltro rilevato che, quasi a confermare i dubbi espressi dal giudice amministrativo, la nuova Direttiva UE 24/2014, che ha sostituito la precedente, prevede all'articolo 57, comma 4, lettera b) che possa essere escluso dalle gare il concorrente che ha «stipulato» un concordato preventivo con i propri creditori, quasi a indicare che non è sufficiente la mera istanza di concordato per configurare una legittima causa di esclusione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiedi

05 Mar 2018

Tar Piemonte: addio scadenza-tagliola per i ricorsi se la Pa non pubblica l'elenco degli ammessi alla gara

Mauro Salerno

Addio scadenza-tagliola sui ricorsi se la stazione appaltante non pubblica in tempo on line l'elenco dei concorrenti ammessi alla gara. In questo caso invocare il termine dei 30 giorni, previsto dal nuovo rito-superaccelerato per gli appalti, è inutile perché «nessun onere di impugnazione sorge in capo ai concorrenti fino al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, allorquando l'interesse ad estromettere (in via principale o incidentale) altri concorrenti può invece assumere consistenza reale, in vista del conseguimento dell'utilità correlata all'aggiudicazione del contratto».

Arriva dal Tar Piemonte (con la sentenza n. 262 del 26 febbraio scorso) un altro tassello utile a chiarire la corretta applicazione del termine di 30 giorni dalla imposto dal nuovo «rito super accelerato» per contestare l'ammissione alla gara di un concorrente.

Nel dettaglio i giudici hanno respinto al mittente l'interpretazione della stazione appaltante che provava a difendersi dal ricorso contestando il superamento del termine dei 30 giorni previsto dall'articolo 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo. Secondo la stazione appaltante, l'impresa aveva mancato di proporre ricorso nei tempi nonostante avesse potuto prendere conoscenza della lista degli ammessi assistendo, tramite un rappresentante, alla prima seduta di gara.

Per i giudici del Tar, «il termine per l'impugnazione dell'ammissione di altri concorrenti non può decorrere dalla data della seduta pubblica di gara, anche qualora risulti che il legale rappresentante della società ricorrente sia stato ivi presente, poiché l'art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. prevede espressamente che il dies a quo per l'impugnativa anticipata delle esclusioni e delle ammissioni decorra dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante» della lista degli ammessi.

Per i giudici il rito super accelerato è una norma "derogatoria" che non ammette interpretazioni estensive. «Pertanto, - si legge nella sentenza - in difetto del contestuale funzionamento del meccanismo di pubblicità degli atti di cui si impone l'immediata impugnazione, le relativa decadenza processuale non può operare, a causa della carenza del presupposto adempimento pubblicitario che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa l'identità delle imprese ammesse e la decorrenza del termine accelerato per l'impugnativa». Dunque, addio tagliola sui ricorsi. In questo caso «nessun onere di impugnazione sorge in capo ai concorrenti fino al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiedi

05 Mar 2018

Impatto ambientale/1. La valutazione si può fare anche a intervento concluso: a due condizioni

Federico Vanetti

La valutazione di impatto ambientale (Via) può essere svolta anche dopo l'approvazione del progetto e potrebbe anche concludersi con l'esclusione dell'assoggettamento del progetto stesso alla valutazione. A confermarlo non è solo il Tar Toscana (sentenza 156 del 30 gennaio 2018), ma anche la Corte di giustizia europea che, dopo un primo pronunciamento di luglio 2017, è nuovamente intervenuta con la sentenza C-117/27 del 28 febbraio scorso (si veda anche il Quotidiano digitale del 1° marzo).

La normativa comunitaria e quella nazionale, introducendo l'obbligo di assoggettare a valutazione di impatto ambientale o sua verifica alcuni progetti di particolare rilevanza, hanno previsto che l'esame debba intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione a realizzare e mettere in esercizio l'impianto o l'opera.

Secondo l'articolo 29 del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006), infatti, i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a Via, o senza la Via stessa, se prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

In passato, la giurisprudenza aveva ritenuto inammissibile "sanare" ex post la valutazione di impatto ambientale, rappresentando questa un presupposto per il rilascio dell'autorizzazione del progetto, con conseguente annullamento dell'autorizzazione in caso di violazione della norma (Tar Sicilia-Palermo, sezione I, 583/2010, Tar Umbria- Perugia, sezione I, 429/2010, Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 798/2014).

Una prima apertura ad ammettere la Via postuma era arrivata, però, già nel 2011 dalla Corte costituzionale (sentenza 209/2011), ma solo per modifiche sostanziali di impianti realizzati in un'epoca in cui non esisteva la Via.

Più di recente, il Tar Marche aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia europea per comprendere se la Via postuma fosse effettivamente compatibile con il diritto comunitario ed entro quali limiti.

La Corte di giustizia, con sentenza del 26 luglio 2017 (cause riunite C-196/16 e C-197/16), non ha escluso *tout court* questa possibilità, ritenendola compatibile con la disciplina europea a due condizioni:

- la possibilità di sanatoria non deve condurre a una elusione sistematica della normativa di riferimento (che - per l'appunto - richiederebbe una valutazione ex ante degli impatti ambientali);
- la Via postuma deve valutare non solo gli impatti futuri, ma anche quelli pregressi.

Di recente il Tar Toscana, anche se in una controversia in merito alla valutazione di incidenza (strumento assimilabile alla Via), ha confermato che la valutazione postuma è ammissibile nel nostro ordinamento nei limiti indicati dal giudice comunitario. Sulla stessa scia la Corte di giustizia con la sentenza del 28 febbraio scorso.

La Via postuma, dunque, pare ammissibile nel nostro ordinamento sulla base dei principi generali del procedimento amministrativo. Infatti, l'articolo 21-nonies della legge 241/1990 in generale riconosce alla Pa la facoltà di convalidare un provvedimento illegittimo a fronte di uno specifico interesse pubblico.

Resta, dunque, da comprendere entro quali limiti possono essere rispettati i due presupposti indicati dal giudice Ue. Nell'assenza di una elusione della norma possono sicuramente rientrare gli errori legislativi, dipesi da norme locali che hanno escluso la Via, ritenute poi incostituzionali. Ma anche gli errori compiuti dalla Pa, se dipesi da oggettive difficoltà interpretative e applicative della normativa (ad esempio, a fronte di un contrasto giurisprudenziale o normativo) e non invece da errori gravi o particolarmente evidenti, per i quali la sanatoria dovrebbe essere preclusa.

Per valutare gli effetti futuri e pregressi, invece, si imporrà una verifica completa del progetto che, ovviamente, dipende anche dal caso di specie e dalle peculiarità dell'intervento. Questi paletti (soprattutto il primo), da un lato, limiteranno l'effettiva applicazione della Via postuma, dall'altro, richiederanno comunque un ulteriore sforzo interpretativo della giurisprudenza, che dovrà definire in futuro l'effettiva casistica, soprattutto rispetto all'errore amministrativo.

Inoltre la sentenza europea fornisce un ulteriore spunto di riflessione. Le autorità nazionali, infatti, possono anche concludere, in base alle disposizioni nazionali in vigore alla data della pronuncia, che non sia necessaria una Via, se l'esclusione è conforme al diritto comunitario: in questo caso la Via postuma, di fatto, confermerebbe l'operato dell'amministrazione.

Vedi il grafico: L'evoluzione della giurisprudenza

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Meno anni di stipendio per comprare una casa

Il calo dei prezzi degli immobili degli ultimi anni, se fa preoccupare i proprietari (possiede una casa l'80% delle famiglie italiane), offre una opportunità a chi ancora deve acquistare un'abitazione. Il calo del prezzo è meglio apprezzabile in annualità di stipendio necessarie all'acquisto. Facendo il calcolo con questa unità di misura, si scopre che, tra il 2015 e il 2017, a Roma da 8,9 annualità necessarie per un immobile di 80 metri quadri si è scesi a 6,8; a Milano da 9,7 a 7; a Palermo da 3,6 a 2,8. Secondo un'elaborazione Ref su dati degli operatori immobiliari pubblicata nel Rapporto Coop 2017, il calo maggiore si è registrato a Firenze dove le annualità sono passate da 8,6 a 5,5. A Napoli se nel 2015 servivano 6 annualità si è scesi a 4; a Torino da 5 si è passati a 3,7 a Genova da 4,6 a 3,5; a Bologna da 7,3 a 4,7.



FISCO

Accertamento. Contestazioni basate sullo sfioramento dei 240 metri prima dell'adozione del criterio catastale

Prima casa, superficie sotto tiro

Il Fisco contesta l'agevolazione negli atti Iva precedenti il 13 dicembre 2014

ACQUARATI

Rosanna Aclerno

Nel mirino del Fisco finisce la qualifica di lusso delle abitazioni acquistate come "prima casa" direttamente dal costruttore da parte di persone fisiche. Quello che si concentra sulle compravendite immobiliari è un filone accertativo consolidato, che negli ultimi tempi - stando alle segnalazioni arrivate al Sole 24 Ore - pare essersi arricchito di un nuovo profilo: la negazione della qualifica di lusso in relazione atti stipulati fino al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014).

I vantaggi, per i contribuenti persone fisiche che comprano una "prima casa", sono i seguenti: in caso di atti di trasferimento soggetti a imposta di registro, si applica l'aliquota del 2% (con il minimo di 1.000 euro), anziché quella del 9%, e le imposte ipotecarie e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;

in caso di atti soggetti a Iva, si applica l'aliquota del 4% (anziché quella del 10% o del 22% a seconda dei casi) e l'imposta di registro fissa di 200 euro, oltre le imposte ipotecarie e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Il punto che qui interessa è che, oltre agli altri requisiti fissati dalla normativa per accedere alla "prima casa", ne serve anche uno che è stato modificato di recente e in modo non temporaneo per gli atti soggetti a registro e a Iva. Infatti, con la "vecchia" disciplina occorre che l'abitazione non fosse qualificabile come di lusso in base ai criteri dettati dal Dm Lavori pubblici 2 agosto 1969; in base a quella "nuova", invece, la casa non deve essere ricadere nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9. In particolare:

per gli atti soggetti a registro, la nozione catastale ha sostituito la "lussuosità" così come definita dal Dm 2 agosto 1969 a partire dal 1° gennaio 2014 (dall'entrata in vigore dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 23/2011); per gli atti soggetti a Iva, invece, il cambio è scattato solo a partire dal 13 dicembre 2014 (dall'entrata in vigore del Dlgs 175/2014).

Il Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969 classifica, tra l'altro, all'articolo 6 come "di lusso" «le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq.

contestuale notifica di un atto in cui viene, conseguentemente, riliquidata la maggiore Iva calcolata secondo l'aliquota ordinaria del 22%, con l'irrogazione della sanzione pari al 30% della maggiore imposta.

Generalmente, in questi casi non è ammesso l'accertamento con adesione. Ne consegue che, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, il contribuente è chiamato a difendersi, provando - anche magari in autotutela e/o in sede contenziosa - a spiegare le proprie ragioni e gli errori di calcolo della superficie in cui sarebbe incorso l'ufficio (ove possibile, naturalmente). In particolare, occorrerà dimostrare che la superficie utile dell'unità immobiliare acquistata è inferiore a 240 metri quadrati, così come calcolata da un perito che si attenga scrupolosamente ai criteri del Dm del 1969 (vigente all'epoca dell'atto di compravendita) e dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

In subordine, potrebbe essere utile censurare l'applicazione della sanzione perché irrogata in violazione del principio del favor rei, sancito dall'articolo 3, comma 3 del Dlgs 472/97. Pur riconoscendo che la nuova disciplina introdotta dal Dlgs 23/2011 ai fini dell'imposta di registro e dal Dlgs 175/2014 ai fini Iva, non ha applicazione retroattiva, la Cassazione ha stabilito che la stessa comporta l'applicazione del principio del favor rei in relazione alle sanzioni, dato che non può configurarsi il falso in relazione a una dichiarazione che attualmente l'ordinamento non considera più rilevante ai fini dell'applicazione del beneficio (tra le altre, Cassazione, sentenze 11621/2017 e 3357/2017).

Foto: M. S. / ANSA / PIZZALI

LA MODIFICA

Il decreto legislativo 175/14 ha eliminato il richiamo del Dm 2 agosto 1969 anche per le vendite non soggette a registro

240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)».

Proprio con riferimento agli atti stipulati fino al 13 dicembre 2014 e relativi ad acquisti di abitazioni "prima casa" direttamente dai costruttori, gli uffici si soffermano spesso a controllare a tavolino innanzitutto la superficie degli immobili acquistati, ad esempio partendo dalla superficie che risulta in catasto.

Se da questo controllo emerge che la superficie dell'immobile acquistato prima del 13 dicembre 2014 è superiore a 240 metri quadrati, il Fisco provvede all'immediata revoca dell'agevolazione "prima casa" per assenza dei requisiti necessari alla sua classificazione come "immobile non di lusso" e alla

Quando decadono gli sconti

LA PRESENZA DI PATOLOGIE

Le gravi patologie presentate da due acquirenti anziani non configurano un elemento idoneo a integrare la «forza maggiore», che possa escludere la decadenza per mancato trasferimento della residenza

nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con il beneficio prima casa, dato che queste non sono sopravvenute al rogito ma erano allora già note. (Cassazione, sentenza 17225/2017)

CAMBIO DI RESIDENZA SUCCESSIVO

Il requisito della residenza, necessario per fruire dell'agevolazione "prima casa", deve sussistere al momento dell'acquisto, senza che su di esso incida il successivo spostamento della residenza da parte dell'acquirente. Infatti, il

successivo trasferimento della residenza non è incluso tra le cause di decadenza dalla prima casa, come previste dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/86. (Cassazione, sentenza 14510/2016)

LAVORI NON COMPLETATI

La giurisprudenza ha ritenuto che non si verifichi la decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui il contribuente dimostri di non aver potuto trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito a causa del mancato completamento dei

lavori di ristrutturazione dell'immobile, dovuto però agli smottamenti subiti dall'area di sedime, causati da abbondanti piogge cadute successivamente all'acquisto. (Cassazione, sentenza 19247/2014)

DIVISIONE DELLA CASA CONIUGALE

Non decade l'agevolazione nel caso in cui, in sede di separazione o divorzio, uno dei coniugi trasferisca all'altro la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata come "prima casa" meno di cinque anni prima, a prescindere dal

fatto che, entro un anno dall'alienazione della quota dell'immobile, l'affienante acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale. (Agenzia delle Entrate, circolare 27/E/2012)

Gli altri rilievi. Cambio di residenza entro i 18 mesi

Requisiti mancanti: l'unico rimedio è la forza maggiore

Non conta solo il lusso. Oggi anche altre circostanze possono portare alla decadenza dall'agevolazione "prima casa". Tra queste:

- l'aver reso nell'atto di acquisto una dichiarazione mendace in relazione ai requisiti agevolativi;
- il trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto, degli immobili acquistati con i benefici prima casa, salvo che si proceda entro un anno all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Ricordiamo che ai fini dell'imposta di registro e Iva, per l'applicazione dell'agevolazione prima casa, è richiesta la sussistenza di alcune specifiche condizioni che devono essere dichiarate nell'atto di acquisto da parte dell'acquirente (nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/86, richiamata poi ai fini Iva dal numero 21 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/72) e, più precisamente, che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività, anche non remunerata;
- il compratore non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- il compratore non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale

dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".

Pertanto, laddove l'ufficio contesti la mendacità di quanto dichiarato nell'atto, procede anche in questo caso con la revoca dell'agevolazione "prima casa" e con notifica di un atto impositivo di maggiore imposte e sanzioni. In tal caso, la decadenza può essere evitata soltanto attraverso la dimostrazione di una situazione di "forza maggiore", cioè un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile all'acquirente che abbia impedito il soddisfacimento della condizione agevolativa.

Fatta eccezione per quanto stabilito in una sentenza isolata (Cassazione, sentenza 2616/2016), la Corte suprema è concorde nel sostenere che non si decade comunque dall'agevolazione quando, ad esempio, il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi è dovuto a forza maggiore, ossia a un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, come il mancato ottenimento di un'autorizzazione alla variante in corso d'opera tempestivamente richiesta (Cassazione, sentenza 16568/2015). Sempre secondo la Corte, però, in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto, non costituisce una causa di "forza maggiore" idonea ad impedire la decadenza dall'agevolazione la mancata ultimazione di lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa (Cassazione, sentenza 50515/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le spese ai raggi X tra apparato centrale e trasferimenti alle amministrazioni

L'Italia e i conti dopo il voto

Lo Stato costa 440 miliardi

La macchina dei ministeri da sola ne assorbe oltre 100

Poco meno di 440 miliardi, di cui oltre 100 per il solo funzionamento della macchina burocratica "centrale". È questo il conto "previsionale" nel 2018 per l'atti-

vità dello Stato, includendo i 91,7 miliardi dei cosiddetti "costi propri" dei ministeri e i 347,2 miliardi di quelli "dislocati" (trasferimenti ad altre strutture centrali, regioni,

comuni, università, enti di previdenza, Ue, famiglie e imprese), ma non i fondi da assegnare e gli interessi sul debito pubblico che porterebbe il costo totale a 540 mi-

liardi. Una macchina complessa, sulla quale sono visibili gli effetti della spending review ma ancora costosa quella che sarà chiamata a gestire il nuovo Governo figlio della tornata elettorale di ieri.



Ferrazza e Rogari > pagina 2 e 3

I grandi numeri tra ministeri e trasferimenti

Dati in miliardi di euro

Il costo della macchina statale

439
miliardi



Fonte: elaborazioni del Sole 24 Ore su dati Mel



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Italia dopo il voto
I NUMERI DELLA BUROCRAZIA



Apparato oneroso

Il prossimo Governo sarà chiamato a gestire un sistema complesso e ancora molto costoso nonostante la spending review

I costi dello Stato: la macchina dei ministeri vale 100 miliardi

La spesa per il personale nei dicasteri rappresenta la voce più consistente

Marco Rogari

Dalle utenze alla carta passando per le polizze assicurative, i supporti tecnologici, i leasing, le manutenzioni, la gestione di mezzi mobili, le consulenze e le retribuzioni dei dipendenti: supera i 100 miliardi (101,7 miliardi per la precisione) il "costo proprio" della delicata e controversa "macchina burocratica", al netto delle spese dirette per corpi di polizia e vigili del fuoco, che il Parlamento e il Governo figli della tornata elettorale di ieri saranno chiamati a far funzionare nel 2018. Poco più di 91,7 miliardi sono necessari per l'attività interna dei ministeri con portafoglio (esclusa quella di molte strutture periferiche).

Altri 10 miliardi servono quest'anno, attraverso il meccanismo dei trasferimenti dal ministero dell'Economia, per garantire l'operatività della Presidenza del Consiglio e dei dicasteri senza portafoglio, con annessa gestione dei fondi collegati (1,2 miliardi) e di altre amministrazioni centrali: dalle Agenzie fiscali alla Corte dei conti fino al Cnel

(7,12 milioni), ancora in vita dopo essere giunto a un passo dal definitivo pensionamento.

Il Governo che, sulla base della maggioranza espressa dal nuovo Parlamento e dell'incarico conferito dal capo dello Stato, succederà (in tempi probabilmente non rapidi) all'Esecutivo Gentiloni sarà chiamato a gestire una macchina complessa e costosa, anche se per molte voci meno che in passato grazie al processo di spending review e alle numerose manovre susseguitesi negli ultimi anni.

Il costo del personale per i soli dicasteri resta consistente: è previsto (neanche tenendo conto in toto degli effetti degli ultimi rinnovi contrattuali che "al netto" pesano per circa 1,2 miliardi) in 78,8 miliardi, con un'incidenza dell'85,9% sui "costi propri" (di funzionamento) delle amministrazioni centrali e del 14,62% sul totale generale dello Stato. Che, secondo il budget economico previsionale 2018-2019 elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato tenendo conto dell'ultima legge di bilancio, supererebbe i 439 miliardi compresi i costi dislocati

(trasferimenti) e i costi di gestione ma al netto dei fondi da assegnare e degli oneri finanziari (gli interessi sul debito).

Considerando anche queste due voci, l'asticella sale a 539,1 miliardi per il 2018 (su un "fronte" di spesa complessivo esteso nel bilancio statale per oltre 850 miliardi) per poi scendere a 537,4 miliardi nel 2019 e risalire a 545,2 miliardi nel 2020. A evidenziare «l'altissima incidenza del costo del personale» (circa l'86% dei "costi propri") è la stessa Ragioneria. Per quest'anno le retribuzioni nei ministeri sono stimate in 76,6 miliardi, ma "ante" recepimento completo degli accordi contrattuali: più o meno allo stesso livello della previsione dei costi collegati agli interessi sul debito pubblico (78,4 miliardi).

La Rgs fa notare che proprio l'incidenza («elevata») degli interessi nel 2018 è pari al 14,56% del totale generale ed è di poco inferiore ai "costi propri" delle amministrazioni centrali (17,01% del totale). I tecnici del Mef si soffermano anche sul peso consistente dei trasferimenti ad altre amministrazioni (nel

2018 il 64,42% del totale) che quest'anno dovrebbero raggiungere i 307,6 miliardi, 123,3 dei quali ad amministrazioni locali (quasi 111 miliardi alle Regioni), 122,1 agli enti di previdenza, poco più di 17 miliardi sotto la voce famiglie e istituzioni sociali private e 7,3 miliardi alle università statali. Le risorse destinate dai ministeri ad altre strutture centrali per il loro funzionamento risultano inferiori ai trasferimenti correnti all'estero: 19,2 miliardi di cui 17,85 miliardi sotto forma di fondi italiani al bilancio Ue.

Complessivamente i costi di funzionamento dei 13 ministeri con portafoglio risultano leggermente inferiori a quelli del "budget rivisto 2017" (poco più di 92 miliardi), ma in crescita rispetto all'inizio della legislatura appena conclusa (88,4 miliardi nel 2014, 90,7 nel 2015, 91,7 nel 2016). A pesare maggiormente sono quattro dicasteri: Istruzione (44,4 miliardi), Difesa (18,1 miliardi), Interno (9,2 miliardi) e Economia (8,2 miliardi).

Proprio il dicastero di via XX settembre è quello che contribuisce maggiormente (con quasi 600 milioni l'anno) al piano di tagli ai ministeri previsto dall'ultima manovra (oltre un miliardo l'anno nel triennio) per alimentare il processo di spending review, che con la legge di bilancio per il 2018, anche attraverso la riduzione e la riprogrammazione di alcuni trasferimenti, ha garantito circa 4,5 miliardi "lordi".

Risparmi che sono andati ad aggiungersi ai quasi 30 miliardi di capitoli di spesa eliminati o ridotti tra il 2014 e il 2017, come indicato nell'ultima relazione del commissario Yoram Gutgeld. In tutto quasi 35 miliardi in 5 anni che in gran parte sono però serviti per coprire le misure espansive varate dai Governi Renzi e Gentiloni (dagli 80 euro a quelle per l'occupazione).

In termini assoluti la spesa ha notevolmente rallentato la

sua corsa, soprattutto in rapporto al Pil, ma non ha fatto registrare una vera frenata. Anche dopo la stretta dell'ultima manovra le spese nette sono previste in aumento di circa 2 miliardi nel 2018, 7,6 nel 2019 e 4,8 miliardi nel 2020. E questa è una delle incognite con cui dovrà fare i conti il prossimo Governo, che sarà chiamato a decidere anche le sorti della nuova fase di spending review su cui punterà i riflettori Bruxelles, da dove già in primavera potrebbe partire la richiesta di una manovrina correttiva.

DI PRODUZIONE RISERVATA



Spending review

La «spending review» è diventata un ingrediente abituale delle misure di finanza pubblica a partire dal 2011, con la nomina del primo commissario straordinario da parte del governo Monti: l'uomo scelto fu Enrico Bondi. A marzo 2015 è stato nominato Yorani Gutgeld, l'attuale commissario alla spending review

I capitoli più rilevanti

I trasferimenti correnti ad altre amministrazioni valgono oltre 300 miliardi di cui 111 destinati alle Regioni e 122 assegnati agli enti di previdenza

La graduatoria

Il ministero più costoso è quello dell'Istruzione a quota 44,4 miliardi, seguito da Difesa (18,1), Interno (9,2 miliardi) ed Economia (8,2 miliardi)